

Comune di LODI

ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 26 del 31/08/2026

Oggetto: Proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., avente ad oggetto la concessione pluriennale del servizio di pubblica illuminazione comunale, del servizio semaforico e del servizio luminarie – Approvazione della Relazione ex art. 14 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 sulla scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

costituito dalla Dott.ssa Berva Paola Presidente, Dr. Donati Andrea e Prof. Avv. Monte Attilio, componenti, nominati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/04/2025, riunitosi in data odierna, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000

VISTA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I. AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, DEL SERVIZIO SEMAFORICO E DEL SERVIZIO LUMINARIE - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 14 DEL D.LGS. 201/2022 SULLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI”;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL), con particolare riferimento agli artt. 42, 49, 147-bis, 183, 191, 193 e 239;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e s.m.i., recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento agli artt. 2, 14, 15, 30 e 31;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli artt. 175 e 193 in materia di partenariato pubblico-privato e finanza di progetto;
- i principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

RICHIAMATE ALTRESÌ

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/02/2026, di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/02/2026, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2026, di approvazione del PEG 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26/03/2026, di approvazione del PIAO 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 14/05/2026, recante variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, al DUP 2026-2028 e contestuale applicazione di avanzo;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 2026, recante verifica degli equilibri generali di bilancio, variazione di assestamento generale e contestuale variazione del DUP 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 06/08/2026, di aggiornamento del PEG 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 14/10/2024, con la quale l'Amministrazione ha stabilito di avvalersi del diritto di riscatto della proprietà degli impianti di pubblica illuminazione da Enel Sole, al fine della successiva riqualificazione, efficientamento ed esternalizzazione del servizio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 28/07/2026, avente ad oggetto la proposta di finanza di progetto, la dichiarazione di pubblica utilità e l'approvazione del PFTE;

ESAMINATA

la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta per il servizio di pubblica illuminazione, servizio semaforico e servizio luminarie, predisposta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 201/2022 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 25/08/2026, prot. n. 57603;

PRESO ATTO

che la Relazione illustra le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi oggetto della concessione, gli investimenti previsti, la durata del rapporto concessorio, i costi a carico dell'Ente, i risultati attesi e le motivazioni poste a fondamento della scelta della modalità di gestione;

RILEVATO

che il servizio di pubblica illuminazione, unitamente ai servizi semaforici e alle luminarie oggetto della proposta, viene ricondotto nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e che la scelta gestionale viene motivata con riferimento, tra l'altro, alla necessità di:

- riqualificare e rendere conformi gli impianti alle vigenti disposizioni normative;
- migliorare l'efficienza energetica degli impianti;
- ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO₂;
- migliorare l'affidabilità, la continuità e la qualità del servizio;
- contenere i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- trasferire al concessionario il rischio operativo connesso alla gestione del servizio;
- garantire gli investimenti necessari alla riqualificazione degli impianti;

PRESO ATTO

che gli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale sono costituiti da circa 5.970 punti luce e che una parte significativa degli stessi necessita di interventi di riqualificazione sotto il profilo illuminotecnico, elettrico e fisico-meccanico;

PRESO ATTO ALTRESÌ

che l'attuale affidamento della gestione degli impianti risulta in scadenza al 30/09/2026 e che la nuova concessione è prevista per una durata di 23 anni, in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria della gestione ed agli investimenti programmati;

ESAMINATI

gli elementi economici riportati nella proposta e nella relativa Relazione, dai quali risulta:

- un valore presunto della concessione pari a € 20.520.794,00, oltre ad € 40.000,00 annui per i servizi opzionali, per la durata massima di 23 anni;
- la previsione che il valore effettivo della concessione sarà determinato all'esito della procedura di scelta del concessionario ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023;
- la previsione di stanziamenti sul Bilancio di previsione 2026-2028, per le annualità 2027 e 2028, come segue:

Annualità	Capitolo	Importo
2027	1142/23	€ 1.041.938,56
2028	1142/23	€ 1.050.161,36

e che gli stanziamenti relativi alle annualità successive al 2028 saranno previsti nei rispettivi bilanci pluriennali;

CONSIDERATO

che, trattandosi di prestazioni di natura continuativa e periodica, la durata pluriennale dell'affidamento e i conseguenti impegni di spesa sono riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, ferma restando la necessità che gli impegni relativi alle singole annualità siano assunti nel rispetto delle disposizioni di contabilità pubblica e previa verifica della relativa copertura finanziaria;

PRESO ATTO

che la proposta prevede che i servizi opzionali, quantificati in € 40.000,00 annui, siano attivabili esclusivamente in caso di necessità e previa verifica della relativa copertura finanziaria;

CONSIDERATO ALTRESÌ

che, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il ricorso ad operazioni di partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, incentrata, tra l'altro, sull'idoneità del progetto ad essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra

costi e benefici, sull'efficiente allocazione del rischio operativo e sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale;

PRESO ATTO

che, come espressamente riportato **nella Relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022**, l'Amministrazione comunale ha effettuato la valutazione di convenienza e fattibilità dell'operazione di partenariato pubblico-privato mediante il confronto tra i costi e i benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, e quelli derivanti dal ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente;

RILEVATO

che tale valutazione è stata effettuata anche mediante la predisposizione del Public Sector Comparator (PSC) e che, sulla base degli esiti riportati nella Relazione, il confronto ha evidenziato la maggiore convenienza complessiva per il Comune di Lodi del ricorso alla concessione di servizi in partenariato pubblico-privato rispetto alla soluzione alternativa dell'appalto;

RILEVATO ALTRESÌ

che tale maggiore convenienza non è riferita esclusivamente al profilo dei costi direttamente sostenuti dall'Ente, ma tiene conto dell'insieme dei costi e dei benefici dell'operazione nell'intero periodo di riferimento, nonché degli effetti derivanti dall'apporto di capitale privato, dalle economie conseguibili mediante gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e, in particolare, dall'allocazione in capo al partner privato dei rischi connessi alla realizzazione degli interventi e alla disponibilità e gestione degli impianti;

PRESO ATTO

che la Relazione ex art. 14 evidenzia, inoltre, che l'operazione non prevede esborsi diretti da parte del Comune per il finanziamento degli investimenti contemplati dalla concessione, né il rilascio di garanzie a favore del soggetto privato, fermo restando che la remunerazione del concessionario è costituita dai pagamenti dell'Amministrazione previsti dal rapporto concessorio per l'erogazione dei servizi oggetto della concessione;

RILEVATO

che l'allocazione dei rischi di costruzione e disponibilità in capo al concessionario, unitamente alla previsione della manutenzione straordinaria full risk e del rischio di obsolescenza tecnica, costituisce, secondo quanto rappresentato nella Relazione, elemento rilevante ai fini della stabilizzazione della spesa dell'Amministrazione e della convenienza complessiva dell'operazione;

ESAMINATO

il rapporto di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e degli elaborati contrattuali, economici e gestionali predisposto dal soggetto incaricato della verifica, dal quale risulta che le criticità emerse in sede di verifica sono state sanate e che è stato espresso parere favorevole alla verifica, ritenendo il PFTE idoneo ad essere validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO

altresì dell'esito positivo delle verifiche effettuate sugli elaborati contrattuali, economici e gestionali della proposta e del rapporto di verifica del Piano Economico Finanziario asseverato;

RILEVATO

che la procedura prospettata comporta l'assunzione di obbligazioni pluriennali a carico dell'Ente e che, pertanto, dovrà essere assicurata, per tutta la durata della concessione, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obblighi contrattuali effettivamente assunti dall'Amministrazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente;

CONSIDERATO

che l'effettivo valore della concessione e gli obblighi economici definitivi a carico dell'Ente saranno determinati all'esito della procedura prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 e che, conseguentemente, il presente parere è riferito agli elementi economico-finanziari contenuti nella proposta deliberativa e nella Relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022, senza sostituire le successive verifiche contabili necessarie in sede di affidamento e di assunzione degli specifici impegni di spesa;

RILEVATO

che dalla documentazione esaminata emerge la coerenza dell'intervento con gli strumenti di programmazione dell'Ente e, in particolare, con il DUP 2026-2028 e con il programma triennale degli acquisti di beni e servizi;

TENUTO CONTO

delle motivazioni espresse nella Relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022 in ordine alla scelta della modalità di gestione mediante concessione, nonché degli obiettivi di efficientamento energetico, riqualificazione degli impianti, miglioramento della qualità del servizio e trasferimento del rischio operativo al concessionario;

VISTO

il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO

il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO

l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza dell'Organo di revisione in relazione alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

VERIFICATO

per quanto di competenza dell'Organo di revisione:

- il rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e congruità degli elementi economico-finanziari esposti nella proposta;
- la coerenza dell'intervento con gli strumenti di programmazione e con il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la presenza degli stanziamenti previsti per le annualità 2027 e 2028;
- la previsione di procedere agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi al 2028 nei rispettivi bilanci;
- la previsione di subordinare l'attivazione dei servizi opzionali alla preventiva verifica della copertura finanziaria;
- la compatibilità della spesa pluriennale prospettata con la natura continuativa del servizio, nel rispetto dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
- l'avvenuta acquisizione della documentazione relativa alla verifica del PFTE e del Piano Economico Finanziario asseverato;
- l'avvenuta effettuazione, da parte dell'Amministrazione, della valutazione preliminare di convenienza e fattibilità dell'operazione di partenariato pubblico-privato mediante confronto con la soluzione alternativa dell'appalto;
- l'esito favorevole di tale valutazione, come rappresentato nella Relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022 e nel relativo Public Sector Comparator, in termini di maggiore convenienza complessiva del ricorso alla concessione rispetto alla soluzione alternativa;
- la coerenza dell'allocazione dei principali rischi operativi in capo al concessionario con la struttura dell'operazione prospettata;

RACCOMANDA

all'Amministrazione comunale:

- di procedere all'assunzione degli impegni di spesa relativi alle singole annualità esclusivamente a seguito del perfezionamento degli obblighi contrattuali e della puntuale determinazione del corrispettivo dovuto al concessionario;
- di garantire, per tutta la durata della concessione, l'iscrizione nei bilanci di previsione delle somme necessarie a far fronte agli obblighi contrattuali assunti, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- di procedere, prima dell'attivazione dei servizi opzionali, alla preventiva verifica della disponibilità delle risorse e della relativa copertura finanziaria;
- di monitorare periodicamente l'andamento economico-finanziario della concessione, con particolare riferimento agli obblighi di spesa dell'Ente, agli investimenti previsti, al raggiungimento dei livelli di servizio e all'effettivo trasferimento del rischio operativo al concessionario;
- di dare piena attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 201/2022, con particolare riferimento alla Relazione ex art. 14 e agli adempimenti previsti dall'art. 31 del medesimo decreto;
- di verificare, in sede di perfezionamento della procedura di affidamento, la coerenza tra il valore definitivo della concessione, il PEF asseverato, il contratto di concessione e gli stanziamenti di bilancio dell'Ente.

**ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto:

“PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I. AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, DEL SERVIZIO SEMAFORICO E DEL SERVIZIO LUMINARIE - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 14 DEL D.LGS. 201/2022 SULLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI”,

esprimendo, per quanto di propria competenza, parere favorevole all'approvazione della Relazione ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. 201/2022 e alla prosecuzione del procedimento di affidamento mediante finanza di progetto, prendendo atto che la valutazione di convenienza e fattibilità effettuata dall'Amministrazione, mediante confronto con la soluzione alternativa dell'appalto e attraverso il Public Sector Comparator, ha evidenziato la maggiore convenienza complessiva del ricorso alla concessione in partenariato pubblico-privato, anche in ragione dell'apporto di capitale privato e dell'allocatione dei principali rischi operativi in capo al concessionario. Resta fermo che la definitiva assunzione delle obbligazioni finanziarie dell'Ente dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, degli stanziamenti di bilancio, degli equilibri finanziari e degli esiti della procedura di gara e della conseguente definizione del rapporto concessorio.

L'Organo di revisione prende atto, inoltre, dell'esito positivo della verifica del PFTE, degli elaborati contrattuali, economici e gestionali e del PEF asseverato, come risultante dalla documentazione acquisita agli atti.

Lodi, 31/08/2026

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Paola Berva

Prof. Avv. Attilio Monte

Dott. Andrea Donati